



GIOVANI S¹



UNIVERSITÀ
DI SIENA 1240

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI IN REGIONE TOSCANA

TRA

l'Università di Siena, con sede legale in Siena, Banchi di Sotto 55, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore.....

E

Il/La..... con sede legale in, codice fiscale d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato/a legalmente da

PREMESSO

- che la Regione Toscana, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tutela il tirocinio non curriculare quale esperienza formativa, orientativa e professionalizzante, non costituente rapporto di lavoro, realizzata presso soggetti pubblici e privati del territorio regionale e ne regola le norme e i modi di svolgimento attraverso quanto disposto dalla LR n. 32/2002 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi denominata "legge") e dal relativo Regolamento di esecuzione emanato con DPGR n. 47/1/2003 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi denominato "regolamento");

- che la presente convenzione, in cui si è fatto riferimento, è stata approvata con DD n. 14505 del 6/9/18, è stipulata ai sensi dell'art. 17ter, comma 3, della legge e dell'art. 86 octies, comma 2, del regolamento;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Il soggetto ospitante è disponibile ad ospitare presso le sue strutture tirocinanti su proposta del soggetto promotore, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'art. 86 nonies del regolamento (vedi appendice normativa alla convenzione).
2. Il soggetto promotore, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, definisce gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio indicandoli nel progetto formativo.

Art. 2 - Durata

1. La presente convenzione ha durata triennale, a partire dalla data della stipula; salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi. Viene con un'unica rata salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore, in qualità di garante del rispetto della normativa regionale in materia di tirocini e degli obblighi previsti dalla presente convenzione, è tenuto ad osservare quanto previsto dall'art. 17ter, comma 7, della legge e dall'art. 86bis del regolamento e in particolare a:

- a) garantire la qualità e l'efficacia dell'esperienza formativa del tirocinante;
- b) garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa regionale (legge e regolamento) e degli obblighi previsti nella convenzione;

¹ In relazione allo stesso tirocinio, un soggetto privato non può rivestire contemporaneamente il ruolo di soggetto promotore e di soggetto ospitante.

- c) nominare il tutor responsabile delle attività didattico-organizzative scegliendolo fra soggetti dotati di professionalità, capacità ed esperienza adeguate alle funzioni da svolgere (tutor universitario);
- d) inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla struttura territoriale competente in materia di attività ispettiva del lavoro, e, nel caso il soggetto promotore del tirocinio sia diverso dal centro per l'impiego, al centro per l'impiego territorialmente competente.

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 86ter del regolamento, il soggetto ospitante, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n.445/2000, dichiara di:
 - a) essere in regola con la normativa sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - b) essere in regola con la normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
 - c) non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio nei 24 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, di cui al progetto formativo allegato, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative;
 - d) non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinario o zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio;
 - e) di avere alle proprie dipendenze almeno un dipendente a tempo indeterminato, salvo i casi previsti ai punti 1-2-3-3bis lettera a) comma 1 dell'art. 86 nonies del regolamento.

2. Il soggetto ospitante si impegna a:
 - a) rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti;
 - b) nominare un tutor per ogni tirocinante, che è responsabile del suo inserimento ed affiancamento sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio (tutor aziendale);
 - c) garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
 - d) assicurare il tirocinante direttamente contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice; la copertura assicurativa comprenderà anche eventuali attività svolte dal tirocinante fuori dell'azienda previste dal progetto formativo;
 - e) erogare la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012);
 - f) segnalare, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta) ed al soggetto promotore;
 - g) consentire al tutor universitario di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l'andamento del tirocinio e per la stesura della relazione finale;
 - h) segnalare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
 - i) assicurare al tirocinante parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio

3. Il soggetto ospitante è consapevole e dà atto che:
 - a) il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
 - b) il tirocinio non può essere utilizzato per attività per le quali non sia necessario un periodo formativo;
 - c) il tirocinante non è utilizzato per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
 - d) il tirocinante non è utilizzato per funzioni che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
 - e) non può realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante;
 - f) non può ospitare un tirocinante con il quale ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico nei ventiquattro mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
 - g) il tirocinante può svolgere il tirocinio una sola volta per ciascun profilo professionale;
 - h) può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 86nonies del regolamento;
 - i) il tirocinio è regolamentato esclusivamente dal progetto formativo e non potranno essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte del tirocinante con riferimento al tirocinio;
 - j) ai sensi dell'art. 17quater, comma 2 della legge, le lettere e), f) e g) non si applicano se il tirocinante rientra tra una delle categorie di soggetti indicati alla lettera a) e alla lettera b), comma 5, dell'art. 17bis della legge (vedi appendice normativa alla convenzione).

Art. 5 – Rimborso spese

1. Nel rispetto dell'art. 86 quinquies del regolamento, il soggetto ospitante corrisponderà su base mensile o bimestrale al tirocinante un rimborso spese forfettario pari a un minimo di 500,00 euro mensili lordi. La periodicità e l'entità del rimborso sono indicate all'interno del progetto formativo.
2. Esclusivamente nel caso di progetti di tirocinio finanziati da soggetti pubblici o da soggetti privati a totale partecipazione pubblica o di progetti di tirocinio di carattere prevalentemente sociale finanziati da soggetti privati, l'importo forfettario a titolo di rimborso spese può essere corrisposto dai soggetti finanziatori, in misura totale o parziale, direttamente al tirocinante, in accordo con il soggetto ospitante.

Art. 6 – Tutoraggio

1. Il soggetto promotore nomina come tutor universitario un docente, il cui nominativo viene indicato all'interno del progetto formativo, in possesso delle professionalità, capacità ed esperienza adeguate allo svolgimento delle seguenti funzioni previste dall'art. 86sexies del regolamento:
 - a) concorrere all'elaborazione del progetto formativo, d'intesa con il tutor di riferimento del soggetto ospitante, individuando gli obiettivi e le competenze che il tirocinante dovrà acquisire;
 - b) monitorare l'attuazione del progetto formativo, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante.
2. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutor responsabile del suo inserimento sul luogo di lavoro, scegliendolo fra i propri dipendenti a tempo indeterminato dotati di esperienza e di capacità coerenti con l'attività prevista dal progetto formativo (tutor aziendale). In ogni caso, il tutor scelto non potrà affiancare contemporaneamente più di tre tirocinanti. Per i soggetti ospitanti rientranti tra quelli di cui all'art. 86sexies, comma 2, lettera a) del regolamento (vedi appendice normativa alla convenzione), il tutor è il legale rappresentante del soggetto ospitante di cui ai punti 1-2-3 oppure il libero professionista nel caso del soggetto ospitante di cui al punto 3 bis.
3. Il nominativo del tutor, aziendale, che dovrà affiancare il tirocinante sul luogo di lavoro per tutto il periodo del tirocinio, dovrà essere indicato nel progetto formativo. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.
4. Il tutor aziendale è tenuto a svolgere i seguenti compiti:
 - a) coordinare l'attività del tirocinante fornendogli indicazioni tecnico-operative e costituendone il punto di riferimento per le esigenze di carattere organizzativo e le altre evenienze che si possono verificare durante il tirocinio;
 - b) attestare la regolarità dell'attività svolta dal tirocinante;
 - c) curare la regolare e puntuale tenuta del registro delle presenze di cui è responsabile;
 - d) redigere la relazione finale sull'attività svolta e le competenze acquisite dal tirocinante.

Art. 7 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. In base all'art. 86 quater, comma 1 del regolamento, durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro;
 - b) seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
 - e) ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
 - f) partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.
2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che

hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

4. Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutor di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative.

Art. 8 – Relazione finale e libretto formativo

1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante redigono la relazione finale sull'attività effettivamente svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante;
2. Al termine del tirocinio il soggetto ospitante trasmette la relazione finale ai servizi per l'impiego per la registrazione nel libretto formativo del cittadino.
3. Ai fini della registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo il tirocinante deve avere svolto almeno il 70 per cento delle presenze previste per le attività di tirocinio.
4. Una copia della relazione finale deve essere consegnata dal soggetto ospitante al tirocinante.

Art. 9 – Responsabilità per mancato rispetto della convenzione e del progetto formativo

1. Ai sensi dell'art. 17 quater 2 della legge, la violazione della normativa regionale, con particolare riferimento alle modalità di attivazione e svolgimento dei tirocini, al numero massimo di tirocini attivabili e alle disposizioni sull'ammissibilità e gli obblighi dei soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio può comportare l'interruzione del tirocinio e l'interdizione ad attivarne di nuovi per un periodo da dodici a trentasei mesi.

Art. 10 - Trattamento dati personali

1. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità previste dalla LR n. 32/2002 e sue successive modificazioni e integrazioni in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati. I contraenti danno atto che i dati raccolti non saranno oggetto di diffusione né comunicazione a terzi, salvo per gli obblighi di legge o l'eventuale richiesta delle agevolazioni di cui all'art.17 sexies della LR n. 32/2002. I dati stessi saranno conservati presso i soggetti contraenti in qualità di titolari del loro trattamento.

Art. 11 – Imposta di bollo

1. La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo (D.P.R. 26.10.1972 n. 642) con oneri a carico del soggetto ospitante.

Art. 12 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione il soggetto promotore ed il soggetto ospitante fanno riferimento alla LR n. 32/2002, successive modifiche e integrazioni, e al Regolamento emanato con DPGR n. 47/R/2003, successive modifiche e integrazioni, nonché alla legislazione vigente in materia.

Siena,

Università degli Studi di Siena
Il Rettore

(firma)

(firma per il soggetto ospitante)